



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

- Ai Dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della Lombardia
- E., p.c., ai referenti per i Bisogni Educativi Speciali degli UUSSTT della Lombardia

Oggetto: memorandum processo inclusione alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento – L. 170 del 2010)

Gentilissimi,

in attento riferimento a quanto dettato dalla normativa, a garanzia del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento e a sostegno del lavoro, educativo e didattico, dei Consigli di classe, il GLIR intende evidenziare alcuni aspetti utili a consentire un proficuo lavoro del team dei docenti e dei Consigli di Classe impegnati nel percorso di inclusione degli alunni e degli studenti con DSA.

- La certificazione diagnostica non ha scadenza. Ad essere aggiornato, di norma nella transizione da un ciclo scolastico all'altro, è il profilo di funzionamento (Conferenza Stato Regioni, 25/07/2012 – art. 3 c. 3 - "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento").
In vista dell'iscrizione ad un ateneo italiano, le diagnosi risalenti all'età evolutiva possono essere ritenute valide sempreché non superino i tre anni dalla data di rilascio, considerato che i DSA sono condizioni che tendono a permanere per l'intero arco di vita (Punto 6.7 delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento - allegate al DM 12 luglio 2011).
La certificazione diagnostica per essere valida può riportare anche una sola firma dei diagnostici (2012-Accordo_Stato_Regioni_Certificazione_DSA).
- La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e di studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (L. 170 del 2010) con l'indicazione delle strategie didattiche, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottati. Il PDP è redatto da tutti i docenti della classe anche dopo attenta osservazione dell'allievo in aula (Direttiva 2012 e CM 8 del 2013). Ad essere considerato deve essere il peculiare profilo di funzionamento dell'allievo con DSA.
- Il PDP, di competenza dei docenti in quanto "piano didattico", deve essere firmato da tutti i docenti della classe nonché dal Dirigente scolastico (Decreto N. 5669, art. 5; Linee guida, punto 3.3.1).
- Considerati i tempi, qualche volta lunghi, per ottenere eventuale certificazione diagnostica di DSA, in attesa della sua redazione, può essere previsto un intervento pedagogico e didattico mirato, funzionale al recupero e/o al potenziamento delle abilità scolastiche (Direttiva 2012 e C.M. 8 prot. 561 del 6.3.13).
- La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni allievo ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (DPR 249 del 1998 art. 2, c. 4, terzo periodo; DPR 122 del 2009 art. 1 c. 2) nonché, nel caso degli allievi con DSA, all'adozione di forme di verifica e di valutazione adeguate alle peculiari necessità formative (L. 170/2010 art. 2 c. 1 punto d).



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

- La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo (DPR 122 del 2009 art. 1 c. 3).
- La valutazione deve essere formativa; è quindi importante che abbia per oggetto il processo di apprendimento nonché il rendimento complessivo di ciascun studente; è altresì importante che sia coerente con la personalizzazione dei percorsi (D. Lgs. 62 del 2017, art. 1 commi 1 e 2; DPR 122 del 22 2009, art. 1 c. 3) e che discrimini fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite (Linee-guida 7.1) al fine di migliorare con costanza i livelli di conoscenza e promuovere il successo formativo (DPR 122 del 2009 art. 1 c. 3).
- Per la secondaria di I e di II grado si suggerisce che la valutazione afferente l'area del calcolo avvenga, in armonia con le strategie didattiche di potenziamento utilizzate nella proposta d'aula, dopo opportuna intervista allo studente; detta intervista ha l'obiettivo di verificare la natura degli errori rilevati in verifica al fine di comprendere i processi cognitivi che sottendono l'errore stesso (Linee guida, 4.3.3. Area del calcolo).
- Il PdP deve essere applicato da tutti i docenti della classe nella parte concernente la propria disciplina, sempre comunque in una prospettiva progettuale pedagogico-didattica condivisa.
- Per l'esame di stato – a.s. 22/23 – si rimanda alle indicazioni presenti nel DM 45 del 2023.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti.

DIRIGENTE DELL'UFFICIO V
Marco BUSSETTI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Referente: Monica Capuzzi
02574627283 – VOIP 80783
Monica.capuzzi@posta.istruzione.it